Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 29 aprile 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1976, n. **1169.**

Istituzione di un convitto annesso all'istituto professionale alberghiero di Stato in Villa S. Maria.

N. 1169. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, viene istituito in Villa S. Maria (Chieti), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un convitto annesso all'istituto professionale alberghiero di Stato di Villa S. Maria (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1170.**

Istituzione di convitti annessi a ciascuna delle scuole professionali di Matera, Melfi e Maratea, coordinate con l'istituto professionale alberghiero di Stato di Potenza.

N. 1170. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, vengono istituiti, a decorrere dal 1° ottobre 1974, tre convitti annessi ciascuno alle scuole professionali di Matera, Melfi e Maratea, sedi coordinate con l'istituto professionale alberghiero di Stato di Potenza (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne vengono approvate le tabelle organiche.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 307

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1171.**

Istituzione di un convitto annesso alla scuola professionale di Bettola, coordinata con l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Piacenza.

N. 1171. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, viene istituito, a decorrere dal 1° ottobre 1974, un convitto annesso alla scuola professionale di Bettola, sede coordinata con l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Piacenza (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1172.**

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1972, n. 1270, concernente l'istituzione di convitti presso alcuni istituti professionali di Stato, relativamente all'inclusione degli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di Napoli e Benevento.

N. 1172. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1972, n. 1270, concernente l'istituzione di convitti presso alcuni istituti professionali di Stato a decorrere dal 1° ottobre 1972, viene integrato nel senso che vengono inclusi nell'elencazione gli istituti professionali per l'agricoltura di Napoli e Benevento.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1173.**

Istituzione di un convitto annesso alla scuola professionale di Pietralunga, coordinata con l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Città di Castello.

N. 1173. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, viene istituito, a decorrere dal 1° ottobre 1975, un convitto annesso alla scuola professionale di Pietralunga (Perugia), coordinata con l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Città di Castello (Perugia) (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1174.**

Istituzione di un convitto annesso all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di S. Giovanni in Fiore.

N. 1174. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, viene istituito, a decorrere dal 1° ottobre 1972, un convitto annesso all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di S. Giovanni in Fiore (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1162.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle seguenti scuole di specializzazione:

1) chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva;
2) chirurgia oncologica;
3) medicina dello sport;
4) nefrologia.

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva

Art. 187. — La scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ha sede presso la seconda clinica chirurgica generale e terapia chirurgica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.

Art. 188. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 189. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 190. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 191. — Il numero massimo degli allievi è di tre per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 192. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 193. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia descrittiva e topografia specialistica (I corso);
2) fisiopatologia e semeiotica funzionale (I corso);
3) anatomia ed istologia patologica (I corso);
4) patologia chirurgica (I corso).

2° *Anno*:

5) anatomia descrittiva e topografia specialistica (II corso);
6) fisiopatologia e semeiotica funzionale (II corso);
7) anatomia ed istologia patologica (II corso);
8) patologia chirurgica (I corso);
9) semeiotica chirurgica (I corso);
10) radiologia e medicina nucleare (I corso);
11) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (I corso).

3° *Anno*:

12) patologia chirurgica (III corso);
13) semeiotica chirurgica (II corso);
14) radiologia e medicina nucleare (II corso);
15) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (II corso);
16) clinica e terapia chirurgica (I corso);
17) tecniche operatorie (I corso).

4° *Anno*:

18) semeiotica chirurgica (III corso);
19) radiologia e medicina nucleare (III corso);
20) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (III corso);
21) clinica e terapia chirurgica (III corso);
22) tecniche operatorie (II corso);
23) anestesia e rianimazione;
24) riabilitazione in chirurgia digestiva.

5° *Anno*:

25) clinica chirurgica e terapia chirurgica (III corso);
26) tecniche operatorie (III corso);
27) chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente;
28) chirurgia pediatrica dell'apparato digerente;
29) terapia intensiva.

Art. 194. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai periodi di internato, è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 195. — Al termine del quinquennio per ottenere il diploma, i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva da discutere davanti alla apposita commissione e dovranno inoltre sostenere una prova clinica.

Scuola di specializzazione in chirurgia oncologica

Art. 196. — La scuola di specializzazione in chirurgia oncologica istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Messina ha lo scopo di

fornire al giovane laureato, che si voglia dedicare allo studio dei mezzi di diagnosi e di cura chirurgica delle neoplasie, un corso di perfezionamento nel quale trovi spazio ogni utile conoscenza in questo settore.

La scuola di chirurgia oncologica si diversifica sostanzialmente dalla scuola di oncologia per l'indirizzo squisitamente chirurgico che la contraddistingue.

La scuola ha sede presso l'istituto di prima patologia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia.

Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ed il corso ha la durata di quattro anni.

Il numero complessivo degli iscritti è di quattro per anno per un totale di sedici iscritti.

L'ammissione è regolata da un esame scritto consistente in un tema su argomenti di oncologia clinica.

Art. 197. — Il direttore della scuola è il professore di ruolo di prima patologia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Messina.

I professori incaricati di svolgere i corsi verranno scelti dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia di Messina, in conformità alle norme vigenti, annualmente, su proposta del direttore della scuola.

Art. 198. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola nei quattro anni di corso sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) etiopatogenesi dei tumori e immunologia in oncologia;
2) anatomia ed istologia patologica dei tumori;
3) epidemiologia dei tumori;
4) oncologia clinica;
5) chirurgia oncologica (I);
6) endocrinologia oncologica.

2° *Anno*:

1) chirurgia oncologica (II);
2) semeiotica chirurgica generale e speciale (mezzi di diagnosi precoce);
3) principi di programmazione terapeutica;
4) oncologia ginecologica;
5) oncologia maxillo-facciale e stomatologica;
6) oncologia otorinolaringoiatrica;
7) oncologia ortopedica.

3° *Anno*:

1) diagnostica radiologica generale e speciale, isotopi radioattivi e tecniche angiografiche in oncologia;
2) diagnostica citologica e diagnostica istopatologica estemporanea;
3) principi di anestesia e rianimazione, terapia del dolore;
4) oncologia neurologica;
5) tecniche chirurgiche in oncologia (apparato digerente e ghiandole annesse);
6) tecniche riparative delle funzioni e della estetica chirurgica.

4° *Anno*:

1) tecniche chirurgiche speciali e trattamento chemioterapico distrettuale;
2) tecniche chirurgiche in oncologia (apparato respiratorio e mediastino);
3) tecniche chirurgiche in oncologia (apparato urinario e genitale maschile);
4) prognosi dei vari tipi di tumori e significato dei controlli periodici dei curati;
5) endocrinochirurgia oncologica;
6) chirurgia del dolore;
7) possibilità e tecniche della riabilitazione e del recupero;
8) radio-terapia oncologica;
9) chemioterapia oncologica;
10) profilassi oncologica.

Art. 199. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni e alle esercitazioni e dell'internato semestrale negli istituti di: prima patologia chirurgica, clinica ostetrica e ginecologica, radiologia, anatomia patologica.

Art. 200. — Gli insegnamenti saranno completati con esercitazioni pratiche che si svolgeranno durante il corso nei suddetti istituti, nonchè da illustrazioni e partecipazioni agli interventi chirurgici.

Art. 201. — La direzione della scuola ha la facoltà di invitare i cultori della materia italiani e stranieri a tenere le lezioni, conferenze o seminari su argomenti di oncologia.

Art. 202. — L'allievo che non avrà ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali che saranno sostenuti alla fine di ogni anno di corso; una sessione estiva (giugno-luglio) ed una autunnale (ottobre-novembre).

Alla fine del 4° anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un tema proposto dal direttore della scuola o da un docente della stessa.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 203. — La scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università di Messina si propone:

a) di incrementare lo sviluppo degli studi medici connessi all'educazione fisica ed alle diverse discipline sportive;

b) di fornire adeguata e specifica preparazione ai medici che intendano dedicarsi a questa particolare branca della medicina, conferendo ad essi il diploma di specialista in medicina dello sport.

Art. 204. — La scuola di specializzazione in medicina dello sport ha sede presso l'Istituto di anatomia umana normale, mentre gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i rispettivi istituti clinici e specialistici.

La direzione della scuola è affidata al direttore dell'istituto di anatomia umana normale, o in sua assenza, ad altro professore di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola viene retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Il corso degli studi ha la durata di tre anni con frequenza obbligatoria; non sono concesse abbreviazioni di anni di corso.

Il numero massimo degli iscritti sarà di quindici per ognuno degli anni di corso.

L'ammissione ai corsi avviene in ogni caso per titoli ed esami.

Titolo di obbligo è il possesso della laurea in medicina e chirurgia.

Art. 205. — L'ordine degli studi è il seguente:

1° *Anno*:

1) anatomia dell'apparato locomotore;
2) fisiologia dell'apparato locomotore;
3) biochimica ed energetica muscolare;
4) antropometria ed auxologia;
5) psicologia applicata allo sport;
6) storia dell'educazione fisica e dello sport;
7) sistematica delle attività sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi.

2° *Anno*:

1) fisiologia dell'esercizio fisico;
2) biomeccanica per l'esercizio fisico;
3) metodologia dell'allenamento sportivo;
4) scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva;
5) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva (biennale) I;
6) farmacologia e tossicologia del doping;
7) igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva;
8) traumatologia degli sport.

3° *Anno*:

1) fisiologia applicata agli sport;
2) valutazione funzionale dello sportivo;
3) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva (biennale) II;
4) fisioterapia e rieducazione funzionale;
5) rianimazione e pronto soccorso;
6) medicina legale ed infortunistica applicata agli sport;
7) fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari.

La scuola svolgerà brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabilite, secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola. Saranno, inoltre, svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo.

Art. 206. — L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali.

Art. 207. — Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esami del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato ed approvato dal direttore della scuola.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 208. — La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso la clinica medica e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.

Art. 209. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Solo per ragioni di forza maggiore, o a seguito di mancanza dei suddetti docenti, detta direzione potrà essere affidata temporaneamente al professore incaricato della stessa disciplina.

Art. 210. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 211. — La durata del corso di studi è di 4 anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 212. — Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 213. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 214. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale (primo anno).

2° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
patologia del ricambio idroelettrico;
insufficienza renale;
rene e ipertensione arteriosa;
semeiotica renale (secondo anno);
nefropatie tubolari.

3° *Anno*:

nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapia dietetica e dialitica (primo anno);
farmacologia d'interesse nefrologico.

4° *Anno*:

nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica (secondo anno);
fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti di nefrologia nell'età pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.

Art. 215. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esami.

Art. 216. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 304

LEGGE 28 aprile 1978, n. **141.**

Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dalle relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 61, comma secondo, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il quale coloro che al 31 ottobre 1977 già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi devono provvedere a richiedere l'iscrizione all'albo, a pena di decadenza dalle autorizzazioni loro rilasciate, già prorogato al 30 aprile 1978 con la legge 27 dicembre 1977, n. 940, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1978.

Il periodo di sei mesi, stabilito dall'articolo 61, comma quarto, della legge 6 giugno 1974, n. 298, trascorso il quale la domanda di iscrizione all'albo ivi prevista s'intende accettata se il comitato provinciale non abbia provveduto a notificarne il rigetto con indicazione specifica dei requisiti e delle condizioni mancanti, decorre dalla scadenza del termine prorogato dal comma precedente.

Art. 2.

Il termine del 30 giugno 1978, stabilito dal paragrafo 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, in esecuzione dell'articolo 62, quinto comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 145, entro il quale i titolari di licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio alla data del 31 ottobre 1977 sono tenuti a presentare domanda di nuova licenza sostitutiva delle precedenti, è prorogato al 30 novembre 1978.

Il termine del 31 ottobre 1978, stabilito dai primi due commi del paragrafo 4 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, in esecuzione dell'articolo 62, sesto comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 145, è prorogato al 31 marzo 1979.

La disposizione di cui all'articolo 35, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, ha effetto dal 1° aprile 1979.

Art. 3.

Le disposizioni ministeriali emanate per la prima attuazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, avranno applicazione fino a sei mesi prima del termine fissato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, per la sostituzione delle autorizzazioni rilasciate sulla base della precedente disciplina.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1978, n. **142.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad accettare una donazione.

N. 142. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad accettare, rispettandone gli oneri, la donazione di un immobile ubicato in comune di Varese, disposta dai signori Giuseppe Bonazzola e Piera Castelli ved. Bonazzola con atto pubblico 18 febbraio 1976, n. 70347/5613 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Bortoluzzi, notaio in Varese, consistente in un fabbricato urbano ad un piano fuori terra, composto di sei vani, della superficie coperta di centotrentacinque metri quadrati, con area di pertinenza di cinquecento metri quadrati, esclusa l'area di sedime del fabbricato, il tutto identificato nel nuovo catasto terreni al foglio 31, mappali 12933 e 18842, allibrati alla partita 3511 in ditta « De Micheli Antonietta di Giulio in Bonazzola ».

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1978
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 383

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1977.

Proroga a quarantotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, in Querceta di Seravezza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Henraux, con sede in Quercenta di Seravezza (Lucca), con effetto dal 12 marzo 1973;

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1973, 30 maggio 1974, 31 maggio 1974, 14 novembre 1974, 18 marzo 1975, 5 giugno 1975, 24 maggio 1976 e 22 ottobre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Sevarezza (Lucca), è prolungata a quarantotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1977

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3339)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1978.

Modalità tecniche di attuazione della lotteria di Monza 1978.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Monza manifestazione 1978, e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Monza manifestazione 1978 — abbinata alla corsa automobilistica « Gran premio della lotteria di Monza 1978 », organizzata dall'Automobile Club di Milano — si concluderà il 25 giugno 1978 all'autodromo di Monza.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 16 serie di 100 mila biglietti ciascuna: A B C - D - E F G I - L M N O P - Q R - S.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Milano il giorno 25 giugno 1978 alle ore 10 con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Nel caso, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 25 giugno 1978, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto ministeriale.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, sullo stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i numeri delle vetture partecipanti alla finale del « Gran premio lotteria di Monza ».

L'abbinamento di cui sopra può essere effettuato prima e dopo lo svolgimento della gara.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle vetture ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica delle vetture è quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della gara.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di vetture vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi, il cui importo è graduato secondo l'ordine di arrivo delle vetture stesse, i premi da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle vetture partecipanti alla manifestazione finale, tolti quelli corrispondenti alle vetture eventualmente classificate.

Nei casi di arrivo simultaneo di più vetture per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle vetture arrivate *ex aequo*, vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle vetture in questione.

Qualora la manifestazione automobilistica cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

Il primo premio della lotteria è fissato in lire 300.000.000 (trecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Monza, manifestazione 1978, cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 19 giugno 1978.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purchè sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Milano per le ore 12 del giorno 23 giugno 1978.

E' consentito inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 10 del giorno 25 giugno 1978.

Art. 9.

Il dott. Caruso Carlo, primo dirigente nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1978

Il Ministro delle finanze
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 63

(3360)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1978.

Norme concernenti l'impiego di resine a scambio ionico per il trattamento dei vini base per vini aromatizzati.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 5, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti, che prevede, tra l'altro, la possibilità di procedere, in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche ed igienico-sanitarie, all'aggiornamento dei trattamenti e delle aggiunte consentiti nella preparazione e conservazione dei prodotti succitati;

Visto l'art. 56 del citato decreto presidenziale che disciplina la detenzione e l'impiego di determinati prodotti per uso enologico;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1975, con il quale veniva autorizzato l'impiego di resine a scambio ionico per il trattamento dei vini da destinare alla preparazione dei vini aromatizzati;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al citato decreto ministeriale 25 settembre 1975 per renderlo più consono alle finalità che si intendono perseguire;

Decreta:

Art. 1.

E' consentito l'impiego delle resine a scambio ionico per il trattamento dei vini da destinare esclusivamente alla preparazione dei vini aromatizzati di cui al decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, a condizione che il trattamento venga effettuato secondo le norme stabilite nel presente decreto e previa autorizzazione dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio che la rilascia a domanda degli interessati.

Non è comunque consentito il trattamento con resine a scambio ionico dei vini liquorosi e di quelli già aromatizzati.

L'istituto di vigilanza rilascia l'autorizzazione di cui al primo comma soltanto alle ditte in possesso della licenza prevista dall'art. 10 del richiamato decreto-legge, a seguito di accertamento della idoneità delle attrezzature sotto il profilo tecnologico e sotto quello igienico-sanitario da parte di una commissione composta di un rappresentante del predetto istituto, di uno dell'ufficio del medico provinciale, o di altro ufficio cui siano state affidate le relative attribuzioni, e di uno dell'ufficio provinciale industria, commercio ed artigianato.

Art. 2.

Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, intende trattare con resine a scambio ionico vini base per vini aromatizzati, deve darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno cinque giorni prima dell'inizio del trattamento di ciascuna partita, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e all'ufficio del medico provinciale o equivalente servizio sanitario regionale, competenti per territorio indicando:

a) le generalità del titolare dello stabilimento nonchè il nome o la ragione sociale dell'impresa;

b) l'esatta ubicazione dello stabilimento;

c) le generalità ed il titolo di studio del tecnico di cui al successivo art. 3, che effettuerà il trattamento;

d) la qualità e la quantità del vino da trattare ed il numero di riferimento della partita.

Alla lettera raccomandata, di cui al primo comma del presente articolo, deve essere allegata una dichiarazione dalla quale risulti che il tecnico accetta di pra-

ticare il trattamento della partita. Qualsiasi successiva variazione deve essere immediatamente comunicata, a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, agli organi di cui al primo comma.

Art. 3.

Il trattamento dei vini con resine a scambio ionico può essere effettuato dai dottori in chimica, in scienze agrarie, in scienze delle preparazioni alimentari, in chimica e tecnologia farmaceutica e in scienze biologiche, nonchè dai periti agrari, dai periti chimici e dagli enotecnici, abilitati all'esercizio della professione.

Art. 4.

Il tecnico responsabile prima di iniziare il trattamento del vino con resine a scambio ionico deve:

a) prelevare un campione da ciascuna partita di vino da trattare, ripartendolo in 3 bottiglie contenenti ognuna almeno cl 70 di prodotto;

b) chiudere e sigillare le bottiglie con il suo timbro personale e munire le stesse di etichetta sulla quale deve indicare, in caratteri leggibili ed indelebili, la qualità e la quantità del vino da trattare, nonché il numero della partita e la data relativa al prelievo del campione;

c) tenere due campioni a disposizione degli addetti alla vigilanza per un periodo di almeno sei mesi a partire dalla data in cui è stato effettuato il trattamento, il terzo campione resta a disposizione della ditta;

d) accertare, in via analitica, le caratteristiche del vino in relazione al trattamento da effettuare e stabilire di conseguenza la quantità di vino da trattare in base alla entità dello scambio da effettuare. I valori relativi ai predetti accertamenti, eseguiti prima del trattamento, devono essere subito annotati su un apposito registro di carico e scarico conforme all'allegato *A*.

Il tecnico responsabile deve altresì:

1) annotare sull'apposito registro di cui alla lettera *d*) del precedente comma, i valori relativi agli accertamenti condotti sul vino trattato che dovrà rispondere ai requisiti previsti dal successivo art. 6;

2) annotare il movimento delle resine su un apposito registro di carico e scarico conforme all'allegato *B*;

3) provvedere a che i registri siano conservati, a disposizione degli addetti alla vigilanza, presso lo stabilimento enologico in cui viene effettuato il trattamento.

I registri di cui ai precedenti comma, con fogli progressivamente numerati, devono essere vidimati, prima dell'uso ed a cura degli interessati, dall'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio.

Le annotazioni sui registri devono essere effettuate all'atto stesso in cui vengono compiute le singole operazioni, con caratteri chiari ed indelebili, senza abrasioni, cancellature o righe in bianco.

Art. 5.

Su ogni vaso vinario, contenente « vino da trattare con resine a scambio ionico » e « vino trattato con resine a scambio ionico », deve essere apposto, in modo ben visibile e leggibile, un cartello sul quale devono essere riportati, a caratteri indelebili, il numero della partita, quale risulta dal registro di carico e scarico di cui al precedente articolo, nonché lo stato in cui il vino si trova agli effetti del trattamento usando rispettivamente le sigle « DTR » e « TR ».

I vasi vinari contenenti vino trattato con resine devono essere chiusi con sigilli personali del tecnico responsabile applicati in modo tale che, senza la loro rimozione, non sia possibile estrarre il contenuto.

Detti sigilli potranno essere rimossi dal tecnico responsabile soltanto al momento dell'utilizzazione del prodotto per i fini previsti dall'art. 1 del presente decreto.

Il vino trattato con resine deve essere utilizzato unicamente nello stabilimento enologico in cui ha subito tale lavorazione e non può essere ceduto a qualsiasi titolo.

Art. 6.

Gli impianti per il trattamento con resine a scambio ionico dei vini base per vini aromatizzati devono essere predisposti in modo da garantire un flusso minimo di vino, attraverso il letto di resine mantenuto fermo con opportuni accorgimenti, pari a 20 l/ora per litro di resina.

A trattamento avvenuto, il vino deve risultare, all'analisi eseguita con i metodi ufficiali:

a) di non aver subito uno scambio ionico superiore a 25 e inferiore a 10 milliequivalenti di cationi per litro;

b) di contenere non più di 650 e non meno di 250 milligrammi per litro di sodio;

c) di contenere non meno di 300 milligrammi per litro di potassio;

d) di non aver subito, per effetto del trattamento, una diminuzione di pH superiore a 0,30 unità. Comunque il valore del pH del prodotto trattato, non deve essere inferiore a 3,0;

e) di non aver subito un incremento di acidità totale, espresso in acido tartarico, superiore a 0,75 g/litro (8 milliequivalenti);

f) di non aver subito un incremento in cloruri, espressi come cloruro sodico, superiore a 0,020 g/litro.

Art. 7.

Il trattamento di scambio ionico della partita di vino deve essere effettuato mediante uno o più cicli di esaurimento della resina scambiatrice condotti in modo rigorosamente consecutivo, compatibilmente con gli orari di lavoro dello stabilimento.

Il passaggio del vino attraverso la resina deve comunque essere effettuato senza interruzioni di sorta sino al completamento del volume predeterminato in base all'entità dello scambio da effettuare.

Art. 8.

Il vino che, nel corso di ogni ciclo all'atto della sua immissione nell'apparecchio contenente le resine, venga a contatto con acqua presente nello stesso e ne risulti comunque diluito, deve essere estratto a parte.

Tale vino, la cui quantità non può comunque essere inferiore alla metà del volume della colonna delle resine, unitamente a quello rimasto nell'impianto al ter-

mine della fase di esaurimento, non immediatamente allontanabile senza lavaggio con acqua, deve essere denaturato ed inviato alla distillazione.

Art. 9.

Nel caso di interruzione del trattamento con resine a scambio ionico prima del suo completamento e nel caso di trattamento eseguito in maniera imperfetta, il tecnico responsabile deve chiudere e sigillare i recipienti contenenti il vino trattato e darne immediata comunicazione telegrafica agli organi di vigilanza di cui al precedente art. 2, tenendo il prodotto a disposizione di detti organi che potranno, a seconda del caso, disporre l'eventuale recupero del vino trattato oppure la sua denaturazione in presenza degli addetti alla vigilanza, se questo non sia recuperabile.

Art. 10.

Il tecnico responsabile, a trattamento ultimato, deve prelevare un campione di vino trattato, in presenza del titolare dello stabilimento enologico o di un suo rappresentante, e ripartirlo in tre bottiglie contenenti ognuna non meno di cl 70 del prodotto, chiuse e sigillate con il suo timbro personale e successivamente sigillare il vaso vinario contenente il vino trattato. Sulle bottiglie deve essere apposta una etichetta sulla quale devono essere riportate in caratteri leggibili ed indelebili le indicazioni atte ad individuare la partita di vino trattato.

Due campioni devono essere tenuti a disposizione degli addetti alla vigilanza per almeno un anno, il terzo campione resta a disposizione del titolare della ditta.

Il tecnico responsabile deve sigillare con il suo timbro personale il recipiente contenente il vino trattato e prima di rendere disponibile tale prodotto deve rilasciare al titolare dello stabilimento enologico una dichiarazione scritta dalla quale risulti che il vino sottoposto a trattamento con resina a scambio ionico risponde ai requisiti stabiliti dal presente decreto.

Art. 11.

Le resine a scambio ionico, all'atto della loro messa in uso nell'apparecchio di scambio ionico, devono subire una purificazione preliminare consistente in 4 trattamenti consecutivi: con soluzioni di acido cloridrico, qualora la resina non sia già in forma acida, di cloruro di sodio, di acido cloridrico e di cloruro di sodio. Dopo ciascuno dei trattamenti sopramenzionati la resina deve essere opportunamente lavata con acqua.

Durante l'utilizzazione dell'apparecchiatura, se la resina viene usata in modo continuo, ciascun trattamento di rigenerazione e di lavaggio dovrà essere eseguito osservando le istruzioni fornite dalle ditte produttrici che indicheranno altresì le concentrazioni delle soluzioni da impiegare per i trattamenti preliminari di purificazione e le modalità da seguire per una buona conservazione della resina qualora l'impianto non operi in maniera continua.

Comunque immediatamente prima dell'uso, la colonna di resina deve essere lavata con un volume di acqua pari almeno a 10 volte il volume di resina.

Qualora tra un trattamento di vino e quello successivo intercorra un periodo di tempo superiore a trenta giorni, si dovrà ripetere il trattamento di purificazione previsto per la messa in uso dell'apparecchio.

Per i trattamenti di rigenerazione e di esaurimento, devono essere usati esclusivamente cloruro di sodio per uso alimentare, acido cloridrico di caratteristiche conformi a quanto prescritto dalla Farmacopea ufficiale, acqua potabile deionizzata.

Art. 12.

Ai fini del presente decreto, è consentito l'impiego delle resine costituite da copolimeri solfonati dello stirene e del divinilbenzene.

La commercializzazione delle resine di cui al precedente comma è subordinata all'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che la rilascia a domanda delle ditte interessate. L'autorizzazione verrà concessa con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, previo accertamento della presenza dei requisiti di cui all'art. 13, dell'idoneità sotto il profilo tecnologico e sotto quello igienico-sanitario delle resine, nonché dell'esatta indicazione delle istruzioni e modalità di impiego delle resine stesse.

Art. 13.

Ai fini dell'idoneità all'impiego di cui all'art. 12, la resina in esame, sottoposta a controllo con il metodo analitico descritto nell'allegato *C*, non deve cedere, in ciascuno dei solventi di eluizione indicati, sostanze organiche in quantità superiori a 1 mg/litro.

Il limite di cessione di 1 mg/litro non deve essere superato anche dopo aver sottoposto la resina nuova a ripetuti cicli di esaurimento e rigenerazione con soluzioni di cloruro di calcio, di cloruro di magnesio, di cloruro di potassio e di acido cloridrico, al fine di riprodurre artificialmente lo stato assunto dalla resina dopo un appropriato periodo di utilizzazione nell'impianto industriale.

Art. 14.

Le resine a scambio ionico autorizzate devono essere poste in commercio e conservate in confezioni originali e chiuse riportanti, in caratteri ben leggibili ed indelebili, in lingua italiana, l'indicazione « per uso enologico » oltre che:

a) il nome e la sede della ditta produttrice nonché la sede dello stabilimento;

b) la denominazione chimica del prodotto;

c) gli estremi del decreto ministeriale di autorizzazione;

d) le istruzioni, in etichetta, per il loro impiego appropriato.

Art. 15.

E' abrogato il decreto ministeriale 25 settembre 1975.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1978

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A*

TRATTAMENTO CON RESINE A SCAMBIO IONICO DEI VINI BASE PER VINI AROMATIZZATI

CARICO

Numero d'ordine	Data	N. della partita (rif. reg. gen. carico/scarico)	Hl di vino da trattare	N. del contenitore	Gradazione alcolica Vol. %	Densità del vino a 20 °C	Estratto dedotti gli zuccheri g/l	Acidità totale g/l	pH	Ceneri g/l	Alcalinità ceneri meq/l	Na mg/l	K mg/l	Cloruri espressi come NaCl g/l	*Note*

SCARICO

Numero d'ordine	Data	N. della partita (rif. reg. gen. carico/scarico)	Hl di vino trattati	N. del contenitore	Gradazione alcolica Vol. %	Densità del vino a 20 °C	Estratto dedotti gli zuccheri g/l	Acidità totale g/l	pH	Ceneri g/l	Alcalinità ceneri meq/l	Na mg/l	K mg/l	Cloruri espressi come NaCl g/l	*Note*

Allegato B

TRATTAMENTO CON RESINE A SCAMBIO IONICO DEI VINI BASE PER VINI AROMATIZZATI

Carico delle resine					Scarico delle resine				Note (*)
Data	Kg immessi nello scambiatore	Marca	Tipo	Kg acquistati	Data	Marca	Tipo	Kg	

(*) Indicare anche la causa del non impiego o del cessato impiego.

ALLEGATO C

METODO DI CONTROLLO DEI REQUISITI DI PUREZZA DELLE RESINE SCAMBIATRICI

1) *Scopo e campo di applicazione.*

Controllo dei requisiti di purezza di resine scambiatrici cationiche per il trattamento dei vini base per vini aromatizzati.

2) *Principio del metodo.*

Percolamento attraverso la resina di soluzioni idonee a riprodurre le condizioni di impiego della resina stessa e controllo ponderale della cessione.

3) *Solventi simulanti.*

3.1. Acqua distillata.
3.2. Soluzione etanolo-acqua al 15% in etanolo v/v.

4) *Apparecchiatura.*

4.1. Colonne cromatografiche in vetro, diametro mm 25, altezza minima cm 40, munite di rubinetto in politetrafluoroetilene.
4.2. Palloni tarati da 1 litro e da 2 litri.
4.3. Capsule in platino, diametro cm 10 circa.
4.4. Epiradiatore a raggi infrarossi.
4.5. Bilancia analitica (sensibilità ± 0,2 mg).
4.6. Stufa termostatica.
4.7. Muffola.

5) *Procedimento.*

In due colonne separate, introdurre aliquote di 50 ml della resina pronta all'impiego e proveniente dall'attivazione acida operata secondo il normale ciclo di impiego.

Percolare attraverso lo strato di resina rispettivamente nelle due colonne, i solventi simulanti 3.1. 3.2. con flusso compreso tra 350 e 450 ml/ora.

Scartare il primo litro di eluato e raccogliere i due litri successivi in pallone tarato da 2 litri.

Evaporare sotto epiradiatore i due eluati, mediante trasferimento di aliquote successive dei rispettivi volumi dai palloni tarati a due rispettive capsule di platino preventivamente tarate.

Essiccare i due residui in stufa a 105°C fino a peso costante.

Calcinare i due residui in muffola a 850°C, per ottenere le ceneri, fino a peso costante.

Parallelamente procede secondo le stesse modalità su 2 litri di ciascun solvente di eluizione (prova in bianco) e sottrarre i valori ottenuti dei residui e delle ceneri dai pesi dei rispettivi residui e ceneri degli eluati (pesi corretti dei residui e delle ceneri).

Sottrarre il peso corretto delle ceneri dal peso corretto del rispettivo residuo a 105°C.

6) *Espressione dei risultati.*

Esprimere la differenza tra il peso corretto del residuo a 105°C ed il peso corretto delle ceneri, in mg/litro di eluato.

Il risultato rappresenta convenzionalmente le sostanze organiche cedute.

(3291)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Neofaringina» compresse della ditta Istituto scientifico delle Venezie - VIS Farmaceutici S.a.s., di Peggion dott. Angelo & C., in Padova. (Decreto di revoca n. 5118/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 2 luglio 1952 e 15 agosto 1968, con i quali venne registrata al n. 6747 la specialità medicinale denominata «Neofaringina» compresse uso topico a nome della ditta Istituto scientifico delle Venezie - VIS Farmaceutici S.a.s. di Peggion dottor Angelo & C., con sede in Padova, viale dell'Industria, 54, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche nella suddetta specialità medicinale, contenente Penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso del prodotto stesso possano verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Vista l'istanza presentata in data 10 novembre 1975, con la quale la ditta interessata ha chiesto la modifica di composizione del prodotto in questione;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, in data 14 giugno 1977, ha espresso parere favorevole alla revoca della specialità medicinale di cui trattasi e l'avviso di non accogliere la domanda di variazione di composizione suddetta, in quanto tale variazione comporterebbe una modifica sostanziale del prodotto stesso;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neofaringina » compresse, registrata al n. 6747, in data 2 luglio 1952 e 15 agosto 1968, a nome della ditta Istituto scientifico delle Venezie - VIS Farmaceutici S.a.s. di Peggion dott. Angelo & C., con sede in Padova, viale dell'Industria, 54.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3375)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Kelmar» nella confezione 1 fiala × 3 cc della ditta Farmaceutici Morris, in Roma. (Decreto di revoca n. 5110/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 11 gennaio 1952, con il quale venne registrata al n. 5774 la specialità medicinale denominata « Kelmar », nella confezione da 1 fiala da 3 cc, a nome della ditta Farmaceutici Morris, con sede in Roma, via Cagliari, 16 (ora in via Zara, 13);

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui

ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Kelmar », nella confezione da 1 fiala × 3 cc, registrata al n. 5774, in data 11 gennaio 1952, a nome della ditta Farmaceutici Morris, con sede in Roma, via Zara, 13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3367)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1978.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 1 della legge 26 ottobre 1976, n. 185;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1977, con il quale venivano indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili in seno al consiglio di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 185, e venivano stabilite le circoscrizioni elettorali;

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio organizzazione della pubblica amministrazione, n. 5959/8/775/12/3 del 23 marzo 1978;

Sentito il competente consiglio di amministrazione;

Ritenuta la opportunità di rinviare, anche per motivi di coordinamento, le elezioni dei rappresentanti del personale alla data del 29 ottobre 1978;

Decreta:

La elezione dei rappresentanti del personale della Amministrazione autonoma degli archivi notarili in seno al consiglio di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 185, è differita al 29 ottobre 1978.

Roma, addì 20 aprile 1978

p. *Il Ministro*: SPERANZA

(3502)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 7/1978. Fornitura di energia elettrica per produzione di alluminio primario

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 30/1976 del 22 ottobre 1976 e n. 9/1977 del 16 gennaio 1977;

Vista la delibera del CIPE del 23 dicembre 1977, che prevede l'acquisizione da parte dell'E.N.E.L. delle centrali termoelettriche di proprietà delle aziende produttrici di alluminio primario e la fornitura di energia elettrica alle medesime società da parte dell'E.N.E.L.;

Considerata l'opportunità di dare alle parti contraenti dei contratti previsti nella delibera del CIPE del 23 dicembre 1977 certezza in merito alle condizioni di fornitura dell'energia elettrica da parte dell'E.N.E.L.;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 n. 347);

Delibera:

Con effetto dal 1° gennaio 1978, in connessione ai contratti, provvisorio e definitivo, previsti dalla delibera del CIPE del 23 dicembre 1978, e per tutto il periodo durante il quale l'E.N.E.L. dovrà corrispondere il canone annuo, da stabilire tra le parti come contropartita per l'acquisizione delle centrali di proprietà delle aziende produttrici di alluminio primario, restano ferme ed invariate per le predette aziende le condizioni di fornitura previste dalle disposizioni del C.I.P. in vigore alla data del 1° gennaio 1978.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro - Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(3510)

Provvedimento n. 8/1978. Prezzi dei fertilizzanti

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 22 del 7 agosto 1975 e n. 28 dell'8 ottobre 1976;

Considerato il forte andamento dei costi di produzione e la necessità di garantire il regolare rifornimento dei fertilizzanti all'agricoltura;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti, per tutto il territorio nazionale, i seguenti prezzi massimi dei fertilizzanti.

PERFOSFATO MINERALE

a) Il prezzo del perfosfato minerale polverulento è fissato per tutti i titoli in L./unità 282. Ai fini della determinazione del prezzo del perfosfato minerale granulare, deve essere aggiunto al valore risultante per il tipo polverulento dello stesso titolo, la quota fissa di L/q.le 450.

Il titolo da conteggiare nella determinazione dei prezzi per quintale è quello che corrisponde alla cifra più bassa delle due con cui viene definito il titolo, aumentata di 0,70.

b) Restano ferme le disposizioni contenute nel provvedimento n. 28/1976, inerenti il perfosfato minerale.

c) I compensi della distribuzione sono fissati nella misura prevista per i concimi composti e complessi dal presente provvedimento.

CONCIMI AZOTATI SEMPLICI

1) I prezzi di vendita dei fertilizzanti azotati, per merce resa franco destino e al consumo, alle condizioni appresso specificate, vengono fissati come appresso in lire per quintale:

Mese di acquisto	Solfato ammonico 20/21%		Nitrato ammonico 26/27%	
	al destino	al consumo	al destino	al consumo
Luglio	7.530	8.360	8.400	9.230
Agosto	7.630	8.460	8.500	9.330
Settembre	7.730	8.560	8.600	9.430
Ottobre	7.830	8.660	8.700	9.530
Novembre (prezzo base)	7.930	8.760	8.800	9.630
Dicembre	8.030	8.860	8.900	9.730
Gennaio	8.130	8.960	9.000	9.830
Febbraio	8.230	9.060	9.100	9.930
Da marzo a giugno	8.330	9.160	9.200	10.030

Mese di acquisto	Nitrato di calcio 15/16%		Urea agricola 46%	
	al destino	al consumo	al destino	al consumo
Luglio	7.790	8.620	12.350	13.450
Agosto	7.890	8.720	12.500	13.600
Settembre	7.990	8.820	12.650	13.750
Ottobre	8.090	8.920	12.800	13.900
Novembre (prezzo base)	8.190	9.020	12.950	14.050
Dicembre	8.290	9.120	13.100	14.200
Gennaio	8.390	9.220	13.250	14.350
Febbraio	8.490	9.320	13.400	14.500
Da marzo a giugno	8.590	9.420	13.550	14.650

I prezzi *a destino* sopra indicati si riferiscono a merce confezionata in sacchi carta da kg 50, peso lordo per netto, imballaggio e trasporto compresi, resa su mezzo di trasporto del produttore franco destino al magazzino del rivenditore, IVA esclusa.

I prezzi *al consumo* di cui sopra si riferiscono a merce resa su mezzo di trasporto del consumatore al magazzino del rivenditore, confezionata in sacchi carta da kg 50, peso lordo per netto, IVA esclusa.

Essi sono comprensivi del prezzo a destino come sopra indicato e di tutti gli oneri di distribuzione e cioè:

il compenso al grossista (L. 235 al q.le per l'urea, L. 150 al q.le per gli altri concimi), quello al dettagliante (L. 465 al q.le per l'urea, L. 280 al q.le per gli altri concimi), magazzinaggio, facchinaggio, calo, sfrido, ecc.

Il compenso di distribuzione previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 20.000 quintali di fertilizzanti azotati per ritiri cumulativi da qualsiasi produttore.

Nel caso di consegne stazione destino ad agricoltori, singoli ed associati, di quantitativi non inferiore al vagone completo, il venditore è tenuto a praticare, sui prezzi sopra indicati al consumo, un abbuono di L. 80 al q.le.

2) Qualora la merce venga consegnata in sacchi juta o di materiale plastico, ecc., il venditore, in aggiunta al prezzo, ha la facoltà di addebitare al compratore una maggiorazione di L./q.le 100.

CONCIMI COMPOSTI E COMPLESSI

1) Agli effetti del prezzo si intendono «composti» i fertilizzanti formati con miscele di fertilizzanti semplici.

Per «complessi» si intendono quelli che contengono due o più elementi fertilizzanti primari (azoto, fosforo, potassio) che sono stati chimicamente combinati con apposito processo di produzione.

Nella etichetta che indica la composizione del concime devono risultare gli elementi fertilizzanti, i titoli minimi garantiti di ciascun elemento e, ove sia il caso, la definizione «concime complesso». In mancanza della indicazione di tale qualità, il concime viene considerato composto ai fini del calcolo del prezzo.

Per i concimi composti e complessi il *prezzo base* di vendita franco destino sarà calcolato tenendo conto del numero delle unità minime garantite per quintale di prodotto adottando le quote risultanti dalla seguente tabella per le unità fertilizzanti, per le quote fisse di produzione nonchè per la quota aggiuntiva per resa franco destino della merce imballata.

	Concimi composti e complessi fino a 20 unità fertilizzanti	Concimi complessi da oltre 20 fino a 30 (compr.) unità fert.	Concimi complessi con più di 30 unità fert.
Quota variabile in lire per unità:			
Azoto ammoniacale, nitrico ureico	315	330	345
Anidride fosforica	295	310	325
Potassio (K_2O) cloruro	110	110	115
Potassio (K_2O) solfato	160	170	180
Quota fissa in lire per quintale di prodotto:			
Quota di granulazione	300	350	400
Quota aggiuntiva per resa franco destino di merce imballata	1.000	1.100	1.250

Ottenuto il prezzo base franco destino per ciascun prodotto applicando le aliquote di cui sopra, i prezzi franco destino nei vari mesi di acquisto, si determinano tenendo conto delle variazioni indicate nella seguente tabella:

Scala per i concimi composti e complessi

	A	B	C
	fino L./q.le 8.000	da L./q.le 8.001 a L./q.le 10.500	oltre L./q.le 10.500
	variazione su prezzo base L./q.le	variazione su prezzo base L./q.le	variazione su prezzo base L./q.le
Luglio	— 320	— 400	— 560
Agosto	— 240	— 300	— 420
Settembre	— 160	— 200	— 280
Ottobre	— 80	— 100	— 140
Novembre (prezzo base)	—	—	—
Dicembre	+ 80	+ 100	+ 140
Gennaio	+ 160	+ 200	+ 280
Febbraio	+ 240	+ 300	+ 420
Marzo-Giugno	+ 320	+ 400	+ 560

I prezzi in tal modo risultanti si riferiscono a merce confezionata in sacchi di carta da kg 50, peso lordo per netto, imballaggio compreso, resa su mezzo di trasporto del produttore *franco destino* al magazzino del rivenditore, IVA esclusa.

2) I comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita *al consumo* per merce resa su mezzo di trasporto del compratore, applicando ai prezzi come sopra determinati per il franco magazzino rivenditore, soltanto le seguenti maggiorazioni:

a) compenso forfettario per facchinaggi, magazzinaggi, calo, sfrido, etc., L. 400 al q.le;

b) compenso di distribuzione al q.le:

grossista L. 190 - dettagliante L. 350 per i concimi composti, misti e complessi il cui prezzo base (mese di novembre) franco destino rivenditore non superi le L. 8.000 al q.le;

grossista L. 225 - dettagliante L. 420 per i concimi composti, misti e complessi il cui prezzo base franco destino rivenditore sia compreso fra L. 8.001 e L. 10.500 al q.le;

grossista L. 250 - dettagliante L. 490 per i concimi composti, misti e complessi il cui prezzo base franco destino rivenditore superi L. 10.500 al q.le.

c) l'I.V.A.

Qualora la merce venga consegnata in sacchi di juta o di materiale plastico etc., il venditore ha la facoltà di addebitare al compratore una maggiorazione di L./q.le 100.

Nessuna ulteriore maggiorazione è ammessa per diramazioni o smistamenti fra magazzini dei distributori, o a qualsiasi altro titolo.

I compensi di distribuzione previsti per il grossista potranno essere aggiunti in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 20.000 q.li di fertilizzanti complessi e composti per ritiri cumulabili da qualsiasi produttore.

CONCIMI MISTI, ORGANICI E/O COMPOSTI E COMPLESSI CONTENENTI AZOTO ORGANICO DI SINTESI A CESSIONE CONTROLLATA

Restano ferme le disposizioni contenute nel provvedimento C.I.P. n. 22/1975.

Disposizioni di carattere generale

Non è ammessa alcuna maggiorazione per l'aggiunta di elementi fertilizzanti diversi da quelli previsti dal presente provvedimento, salvo apposita decisione del Comitato interministeriale dei prezzi.

I rivenditori sono obbligati ad attenersi immediatamente alle norme sopra riportate per la formazione dei prezzi di vendita al consumo.

I comitati provinciali dei prezzi pubblicheranno in apposito listino i prezzi al consumo per i concimi composti, misti e complessi impiegati nella provincia, anche su richiesta degli interessati.

Inoltre richiameranno i venditori all'obbligo di tenere affisso nei locali di vendita, il listino dei prezzi dei concimi da essi venduti.

I comitati provinciali dei prezzi sono pregati di comunicare, entro il 10/5 prossimo venturo, i prezzi localmente stabiliti.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro - Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(3511)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 21 aprile 1978:

Laffranchi Gian Luigi, notaio residente nel comune di Samarate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Monza, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Panessa Maria.

Cuomo Rosa, notaio residente nel comune di Ierzu, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Mirano, distretto notarile di Venezia, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Callegaro Roberto.

Petroni Maurizio, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Caorle, distretto notarile di Venezia, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Catti Salvatore.

Garofalo Aldo, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Arce, distretto notarile di Cassino, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Di Pascasio Luigi.

Tribuzio Catello, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Avezzano, distretto notarile di Sulmona, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Giuliani Laura.

Venturini Pasquale, notaio residente nel comune di Santa Agata Feltria, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Urbino, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio De Vivo Michele.

(3486)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Cernusco sul Naviglio.

Con deliberazione della giunta regionale 1° marzo 1978, numero 14662, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale, adottato dal comune di Cernusco sul Naviglio (Milano) con deliberazione consiliare 24 aprile 1975, n. 162, relativo alla zona compresa fra via Roma, piazza Matteotti, via Barnabiti, via C. Asinio e via XXV Aprile.

(3051)

Approvazione del piano di zona del comune di Busto Garolfo

Con deliberazione della giunta regionale 24 gennaio 1978, n. 13976, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Busto Garolfo (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3054)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, a trentotto posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1978, registro n. 3, foglio n. 289, con il quale sono stati nominati coadiutori, nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, soltanto tre sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per i trentotto posti messi a loro disposizione ai sensi del combinato dell'art. 10 lettere *a*) e *b*), della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, e degli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;

Constatato che i predetti tre sottufficiali hanno rinunciato alla nomina;

Accertato, pertanto, che, nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, vi sono trentotto posti da coprire, giusta quanto prescritto dal quarto comma dell'art. 10 della succitata legge 20 dicembre 1966, n. 1116;

Considerato che il citato quarto comma dell'art. 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, prescrive che alla copertura dei posti, riservati nei ruoli del personale della carriera esecutiva in favore dei sottufficiali di pubblica sicurezza, che rimangono non utilizzati per mancanza di aspiranti o per rinuncia, si deve procedere mediante concorso, per esami, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che abbiano compiuto, nel Corpo predetto, almeno quindici anni di servizio, non abbiano superato il 50° anno di età e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, contenente norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione e di passaggio di carriera per l'accesso ai ruoli del personale dell'Amministrazione di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Considerato che, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono stati accantonati i posti da riservare, nel predetto ruolo, agli appartenenti alle categorie protette e considerato, altresì, che, a detti posti, non possono, comunque, accedere i partecipanti al presente concorso, in quanto privi del requisito essenziale dello stato di disoccupazione;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trentotto posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

I vincitori verrano assegnati, in relazione alle esigenze di servizio, presso gli uffici periferici aventi sede in tutte le regioni, ad esclusione di quelli della Campania e della Puglia.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto, nel Corpo predetto, almeno quindici anni di servizio, non abbiano superato il 50° anno di età e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione affari generali, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai rispettivi comandi, i quali, dopo aver apposto sulle domande stesse il proprio timbro con la data di arrivo o presentazione, le trasmetteranno alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite ai rispettivi comandi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il titolo di studio con l'indicazione della scuola, che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

d) la data di arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed eventuale grado rivestito attualmente;

e) il reparto, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di reparto;

f) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, una delle sedi indicate nel precedente art. 1.

La firma in calce alla domanda va vistata dal comandante del reparto, presso il quale il candidato presta servizio, ovvero in uno degli altri modi prescritti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Commissione esaminatrice

Art. 5.

Con successivo decreto verrà nominata la commissione esaminatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio, e si effettua in base al seguente programma:

A) *Prova scritta*:

tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza;

B) *Prova pratica*: la prova pratica consiste:

1) nell'esecuzione delle quattro operazioni aritmetiche e del calcolo delle percentuali su macchine calcolatrici elettriche;

2) nella riproduzione fotostatica di documenti.

La durata e le modalità di svolgimento della prova pratica, di cui ai numeri 1) e 2), verranno stabilite dalla commissione esaminatrice.

C) *Colloquio*:

1) nozioni elementari di diritto pubblico;

2) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

3) disposizioni concernenti la costituzione, la tenuta e lo scarto degli archivi amministrativi;

4) nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

5) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 7.

La prova scritta e la prova pratica avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, piazza Viminale, piano terra, salone delle conferenze, nei giorni 8 e 9 giugno 1978, alle ore 8,30.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi — senza alcun preavviso — all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'interno, attestante l'appartenenza al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Il colloquio avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno.

Al colloquio sono ammessi i candidati, che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo del Ministero.

Titoli di preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto, a parità di punteggio, delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale e con lo stesso provvedimento vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica, in sostituzione del diploma;

2) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando;

3) copia integrale del foglio matricolare o caratteristico.

Nomina dei vincitori e assunzione in servizio

Art. 14.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutore in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno, ed assegnati, quale prima destinazione, ad uno degli uffici periferici aventi sede nelle regioni, di cui all'art. 1 del presente bando.

Per le successive destinazioni, l'Amministrazione si riserva la piena facoltà di trasferire, per esigenze di servizio, i vincitori sempre e ovunque lo ritenga.

Ai vincitori medesimi spetterà il seguente trattamento economico mensile (parametro 133):

stipendio	L.	73.324
assegno perequativo	»	47.151
indennità integrativa speciale	»	137.016
assegno mensile di cui alla legge 28 aprile 1975, n. 155	»	45.000
	L.	302.491

oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori sede di servizio, etc.), salvo le ritenute fiscali.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnato sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto è stato adottato, tenendo presente, nei sensi risultanti dalle premesse, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali, della Direzione generale degli affari generali e del personale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1978

p. *Il Ministro*: BUONCRISTIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1978
Registro n. 7 Interno, foglio n. 247

(3354)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito negativo del concorso, per esame-colloquio, a undici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato agli assistenti universitari.

Il concorso per esame-colloquio a undici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato agli assistenti universitari, indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 17 maggio 1977, si è concluso con esito negativo, in quanto nel termine perentorio stabilito (16 giugno 1977) sono state prodotte solamente due domande di partecipazione da candidati esclusi dal concorso stesso, perchè privi dei requisiti richiesti dall'art. 2 (lettere *A* e *B*) del relativo bando.

(3230)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a venti posti, elevati a ventiquattro, nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 9 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 24 aprile 1978 pubblica il decreto ministeriale 10 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo stesso anno, registro n. 7, foglio n. 384, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a venti posti, elevati a ventiquattro, nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 15 aprile 1977.

(3465)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

E' indetto pubblico concorso per le condotte mediche ed ostetriche vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1977.

Le domande vanno presentate entro il 31 maggio 1978, all'ufficio del medico provinciale di Belluno, disponibile per ogni informazione.

(3391)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Finale Ligure.

Il medico provinciale di Savona avverte gli interessati che con provvedimento dell'assessore regionale alla sanità ed igiene della regione Liguria 15 marzo 1978, n. 10, sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Finale Ligure.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al predetto ufficio medico provinciale entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3392)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Piacenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1150 del 26 settembre 1977, con il quale veniva bandito pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante in provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1976;

Ritenuto opportuno provvedere alla nomina della commissione giudicatrice degli esami del predetto concorso;

Vista la nota n. 61.3/16865 del 31 marzo 1978 della regione Emilia-Romagna;

Viste le deliberazioni dei comuni interessati nella scelta del veterinario condotto da chiamare a far parte della predetta commissione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Vista la legge n. 16 del 12 marzo 1973 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Bracchi rag. Stefano, della sezione decentrata del comitato di controllo di Piacenza.

Componenti:

Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale e anatomia patologica dell'Università di Torino;

Vacirca prof. Giuseppe, docente di semeiotica medica dell'Università di Milano;

Filippini dott. Ivo, della regione Emilia-Romagna;

Puzzi dott. Davide, veterinario consortile di Pianello Val Tidone.

Segretario:

De Blasio dott. Pasquale, di codesto ufficio.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori in Piacenza non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 6 aprile 1978

Il veterinario provinciale: STANCO

(3234)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del servizio di virologia;

cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(1547/S)

OSPEDALE CIVILE DI CORMONS

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cormons (Gorizia).

(1548/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « C. FORLANINI » DI ROMA

Concorso a dieci posti di assistente pneumologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di assistente pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Roma.

(1543/S)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(1540/S)

OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI CEVA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceva (Cuneo).

(1541/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorso ad un posto di primario neurologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario neurologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (divisione del personale) dell'ente in Potenza.

(1542/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI SORA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sora (Frosinone).

(1539/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « A. BELLINI » DI SOMMA LOMBARDO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Somma Lombardo (Varese).

(1544/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE GRAZIE » DI POZZUOLI

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo addetto alla sezione autonoma di pronto soccorso e osservazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo addetto alla sezione autonoma di pronto soccorso e osservazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pozzuoli (Napoli).

(1545/S)

OSPEDALE « S. LUIGI GONZAGA » DI ORBASSANO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di stomatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di stomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Orbassano (Torino).

(1546/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1978, n. 6.

Modifica dell'art. 11 della legge regionale 4 settembre 1976, n. 64: « Disciplina del patrimonio agricolo forestale regionale. Programmazione e delega delle funzioni in materia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 11 della legge regionale 4 settembre 1976, n. 64, è sostituito dal seguente:

A far data dal 1° gennaio 1977, e comunque dall'entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1977, le funzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge, comprese le concessioni sui beni stessi ai sensi dell'art. 5, sono delegate alle comunità montane, per quanto riguarda i beni esistenti nei rispettivi territori, ed ai comuni per gli altri beni, sempre con riferimento ai limiti delle rispettive circoscrizioni.

Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare l'unitarietà di gestione dei singoli complessi agricolo-forestali di cui all'art. 7, gli enti delegati ai sensi del precedente comma si possono riunire in consorzio secondo la disciplina degli articoli 156 e seguenti del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I comuni e le comunità montane che si consorziano secondo le ipotesi di aggregazione territoriale di cui all'art. 7, ricevono un incentivo finanziario nella misura del 10 per cento dell'ammontare del finanziamento per le funzioni delegate da essi attribuite al consorzio.

Gli statuti dei consorzi prevedono oltre all'assemblea, al consiglio direttivo e al presidente, organi di partecipazione alla programmazione, gestione e controllo delle attività. Dei predetti organi fanno parte le formazioni sociali presenti nel territorio, gli organi rappresentativi delle categorie economiche interessate e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nelle assemblee dei consorzi è garantita la presenza delle minoranze dei consigli comunali, e delle comunità montane.

Onde perseguire le finalità di cui al secondo comma, gli enti delegati, nel caso di mancata costituzione del consorzio, possono stipulare convocazioni fra loro per la gestione unitaria dei beni da essi amministrati, regolando i rapporti finanziari che ne derivano e garantendo comunque la partecipazione di cui al precedente terzo comma.

In caso di mancata costituzione del consorzio o stipula di convenzione, ove gli enti delegati cui è attribuita la gestione dei singoli complessi agricolo-forestali non adottino di concerto il piano di cui all'art. 9, ed i programmi annuali di cui all'art. 10, entro i termini ivi fissati, la giunta regionale si sostituisce agli enti delegati ai sensi dell'art. 66, secondo comma, dello statuto e dell'art. 9, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 febbraio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 dicembre 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 gennaio 1978.

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1978, n. 7.

Contributi intesi a garantire la continuità e l'efficienza degli autoservizi di linea per viaggiatori in concessione ad enti ed aziende pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a ripetere, per l'anno 1977, agli enti o aziende che esercitano autoservizi di linea di competenza regionale, per viaggiatori, i contributi previsti dalla legge regionale 7 novembre 1977, n. 75, nello stesso importo liquidato a ciascun ente o azienda per l'anno 1976.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo vengono concessi ai soggetti che hanno goduto dei benefici della legge regionale predetta e che per l'intero anno 1977 hanno continuato ad esercitare le autolinee la cui percorrenza è stata considerata per la determinazione dei benefici stessi.

Qualora gli enti o aziende assegnatarie dei contributi per il 1976, abbiano cessato nel corso dell'anno 1977, per qualsiasi causa, l'esercizio di una o più autolinee di cui al comma precedente, il contributo da erogare in base all'art. 1 della presente legge sarà determinato riducendo il contributo dell'anno 1976 in proporzione alla percorrenza non effettuata sulle linee cessate.

I contributi non potranno comunque superare il passivo dei rispettivi conti economici di esercizio dell'anno 1977.

Art. 3.

I contributi da erogare a norma dei precedenti articoli saranno ridotti per ciascun ente o azienda della somma pari all'anticipazione alla medesima erogata ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 7 novembre 1977, n. 75.

Art. 4.

La giunta è altresì autorizzata a concedere, alle imprese alle quali non è stata corrisposta la liquidazione definitiva dei contributi di cui alla legge regionale 7 novembre 1977, n. 75, l'erogazione del saldo dei contributi stessi ammontanti a lire 118.625.000.

Art. 5.

Gli enti e le aziende che intendano chiedere i contributi di cui all'art. 1 debbono far pervenire domanda al presidente della giunta regionale entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale istanza, redatta su carta legale, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) prospetto delle percorrenze effettuate nell'anno 1977 distinte secondo le concessioni di competenza statale, regionale e comunale;

b) conto economico di esercizio relativo alle attività di trasporto nell'anno 1977;

c) eventuale elenco delle autolinee il cui servizio è cessato durante l'anno 1977;

d) dichiarazione, sottoscritta dal titolare ovvero dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, che attesti che i dati esposti nel conto economico di esercizio presentato corrispondano alle scritture contabili in possesso dell'impresa.

Art. 6.

All'erogazione dei contributi stabiliti dalla presente legge è data esecuzione da parte della giunta regionale a norma dell'art. 46 dello statuto.

Art. 7.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, nell'importo di L. 1.093.625.000 faranno carico al cap. 58200 del bilancio 1978 che viene integrato con la seguente variazione alla competenza e alla cassa:

In diminuzione:

Oneri non ripartibili

Cap. 63000. — Fondo globale . L. 1.093.625.000

In aumento:

Obiettivo 4: Assetto del territorio

Piano 4.2: Piano di intervento per lo sviluppo del sistema delle infrastrutture di trasporto

Programma 4.2.3: Programma per il potenziamento, la razionalizzazione e l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto, ferroviari e automobilistici

Cap. 58200. — Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea. Contributi intesi a garantire la continuità e la efficienza dei pubblici servizi di linea in concessione ad enti o aziende pubbliche o ad imprese private (leggi regionali 7 novembre 1977, n. 75, n. 76 e legge regionale n. 87 del 28 dicembre 1977. Atti del consiglio . . . . L. 1.093.625.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 febbraio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 dicembre 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 gennaio 1978.

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1978, n. 8.

Contributi intesi a garantire la continuità e l'efficienza degli autoservizi di linea per viaggiatori in concessione ad imprese private (rifinanziamento per l'anno 1977 della legge regionale n. 76/77).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a ripetere, per l'anno 1977, alle imprese private che esercitano autoservizi di linea di competenza regionale per viaggiatori, i contributi previsti dalla legge regionale 7 novembre 1977, n. 76, nello stesso importo liquidato a ciascuna impresa per l'anno 1976.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo vengono concessi ai soggetti che hanno goduto dei benefici della legge regionale predetta e che per l'intero anno 1977 hanno continuato ad esercitare le autolinee la cui percorrenza è stata considerata per la determinazione dei benefici stessi.

Qualora le imprese assegnatarie dei contributi per il 1976, abbiano cessato, nel corso dell'anno 1977, per qualsiasi causa, l'esercizio di una o più autolinee di cui al comma precedente, il contributo da erogare in base all'art. 1 della presente legge sarà determinato riducendo il contributo dell'anno 1976 in proporzione alla percorrenza non effettuata sulle linee cessate.

I contributi non potranno comunque superare il passivo dei rispettivi conti economici di esercizio dell'anno 1977.

Art. 3.

I contributi da erogare a norma dei precedenti articoli saranno ridotti per ciascuna impresa della somma pari alla anticipazione alla medesima erogata ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 7 novembre 1977, n. 76.

Art. 4.

La giunta è altresì autorizzata a concedere alle imprese alle quali non è stata corrisposta la liquidazione definitiva dei contributi di cui alla legge regionale 7 novembre 1977, n. 76, l'erogazione del saldo dei contributi stessi.

Art. 5.

Al fine di consentire alle imprese di fronteggiare l'onere della spesa per il personale, la giunta regionale è autorizzata a concedere alle imprese che hanno beneficiato dei contributi di cui alla legge regionale 23 giugno 1977, n. 34, che ne facciano domanda, un'anticipazione a titolo di acconto sui contributi relativi all'esercizio 1978, pari all'intero importo del contributo a ciascuna di esse assegnato a norma della legge predetta.

L'anticipazione di cui al comma precedente sarà pagabile in due soluzioni, la prima entro il 28 febbraio e la seconda entro il 30 aprile 1978.

Art. 6.

Le imprese che intendano chiedere i contributi di cui all'art. 1 e la anticipazione di cui all'art. 5 devono far pervenire domanda al presidente della giunta regionale entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale istanza, redatta su carta legale, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) prospetto delle percorrenze effettuate nell'anno 1977, distinte secondo le concessioni di competenza statale, regionale e comunale;

b) conto economico di esercizio relativo alle attività di trasporto nell'anno 1977;

c) eventuale elenco delle autolinee il cui esercizio è cessato durante l'anno 1977;

d) dichiarazione, sottoscritta dal titolare ovvero dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, che attesti che i dati esposti nel conto economico di esercizio presentato corrispondono alle scritture contabili in possesso dell'impresa.

Art. 7.

All'erogazione dei contributi stabiliti dalla presente legge è data esecuzione da parte della giunta regionale a norma dell'art. 46 dello statuto.

Art. 8.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, nell'importo di L. 6.467.772.800 faranno carico al cap. 58200 del bilancio 1978 che viene integrato con la seguente variazione alla competenza e alla cassa:

In diminuzione:

Oneri non ripartibili

Cap. 63000. — Fondo globale . . . L. 6.487.772.800

In aumento:

Obiettivo 4: Assetto del territorio

Piano 4.2: Piano di intervento per lo sviluppo del sistema delle infrastrutture di trasporto

Programma 4.2.3: Programma per il potenziamento, la razionalizzazione e l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto, ferroviari ed automobilistici

Cap. 58200. — Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea. Contributi intesi a garantire la continuità e l'efficienza dei pubblici servizi di linea in concessione ad enti ed aziende pubbliche o ad imprese private (leggi regionali 7 novembre 1977, n. 75, n. 76 e legge regionale n. 86-87 del 28 dicembre 1977. Atti del consiglio . . . . . L. 6.487.772.800

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 febbraio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 dicembre 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 gennaio 1978.

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1978, n. 9.

Norme transitorie per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel settore dell'assistenza scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della nuova legge regionale sul diritto allo studio ed al fine di assicurare la continuità dei relativi interventi, le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica di cui al capo VI del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate, fino e non oltre il termine dell'anno scolastico 1977-78, dagli enti e secondo le modalità stabiliti dalla legge regionale 7 giugno 1975, n. 71 e successive modificazioni, salvo quanto disposto con la presente legge.

La giunta regionale, in relazione alle funzioni amministrative di cui al precedente comma, assegnerà a ciascun comune ed a ciascuna provincia una somma corrispondente agli otto dodicesimi del finanziamento complessivo erogato agli stessi nell'anno finanziario 1977 per gli interventi previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della legge regionale n. 71/75, ivi compresi gli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamenti di cui agli articoli 26 e seguenti della stessa legge.

Art. 2.

I consigli di amministrazione e le giunte esecutive dei patronati scolastici, nonchè i consigli di presidenza dei consorzi provinciali dei patronati scolastici sono sciolti con effetto dal 1° gennaio 1978 ed i presidenti dei patronati e dei consorzi provinciali e i commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 4 della legge 4 marzo 1958, n. 261, assumono la carica di commissari liquidatori.

In attesa della legge regionale di cui all'art. 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che disciplinerà la liquidazione dei beni ed il trasferimento del personale, i commissari liquidatori svolgono le funzioni di ordinaria amministrazione, ed assicurano comunque la continuità dei servizi consentendo ai comuni l'utilizzazione delle strutture e del personale dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati scolastici in liquidazione per gli interventi in materia di assistenza scolastica.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 4 febbraio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 dicembre 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 gennaio 1978.

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1978, n. 10.

Intervento per opere urgenti di edilizia ospedaliera e socio-sanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il programma d'intervento per opere urgenti di edilizia ospedaliera e socio-sanitaria, di cui agli allegati *a*) e *b*), a favore di enti ospedalieri, consorzi socio-sanitari, comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Con tale programma è disposta la concessione di finanziamenti in conto capitale nella misura dell'intera spesa riconosciuta necessaria.

Nelle spese riconosciute necessarie possono essere comprese anche le somme conseguenti all'applicazione del disposto di cui all'art. 2 della legge regionale 24 aprile 1975, n. 34.

Art. 2.

All'erogazione del finanziamento di cui all'articolo precedente provvede la giunta regionale, compatibilmente alle esigenze di cassa della Regione, al momento della comunicazione da parte dell'ente beneficiario dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori o dell'assunzione degli stessi in economia.

Per l'accredito si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale 25 febbraio 1975, n. 18.

Art. 3.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a L. 3.384.000.000 è destinata per L. 1.986.000.000 agli interventi previsti dall'allegato *a*) e per L. 1.398.000.000 agli interventi previsti dall'allegato *b*).

Le somme inserite nei programmi *a*) e *b*) a titolo di « Fondo a disposizione » sono assegnate dalla giunta regionale, nell'ambito dei programmi stessi, in relazione ad eventuali e nuove o maggiori esigenze emergenti nel corso dell'attuazione dei medesimi.

Art. 4.

La spesa di L. 3.384.000.000 è finanziata come segue:

a) per gli interventi previsti dall'allegato *a*) con i fondi disponibili in L. 826.171.000 sul cap. 27500 del bilancio 1977 e per L. 1.159.829.000 con i fondi del corrispondente capitolo del bilancio 1978;

b) per gli interventi previsti dall'allegato *b*) con i fondi che saranno allocati in apposito capitolo del bilancio 1978 con la legge di approvazione del bilancio medesimo.

(*Omissis*).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 6 febbraio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 dicembre 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 gennaio 1978.

(2869)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781180)